



**Disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione alternativa delle controversie: semplificazione fruizione dei crediti di imposta.  
Proposta fruizione nuovi crediti d'imposta e relativi iter procedurali**

Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, all'art. 7 co. 1, recante modifiche al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ha previsto, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, tra l'altro, quanto segue:

*“bb) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:*

*«Art. 20 (Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione).*

*1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.*

*2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.*

*3. È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.*

*4. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.*

*5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.”*

Considerato che la legge di delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (Legge 26 novembre 2021, n. 206) all'art. 1 co. 4 ha previsto – tra l'altro – quanto segue:

*“Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato”.*

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ritiene condivisibili e fa proprie le proposte formulate dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma che di seguito vengono prodotte.

# PROPOSTA FRUIZIONE NUOVI CREDITI D'IMPOSTA E RELATIVI ITER PROCEDURALI

## **1. Premessa**

I crediti di imposta individuati dall'art. 20 del novellato D.Lgs 28/2010, così come modificato dal D.Lgs 149/2022, sono riconducibili a 4 categorie:

- 1) Credito di imposta (spettante a ciascuna parte) a valere sulle indennità di mediazione;
- 2) Credito di imposta (spettante a ciascuna parte) a valere sulle spese versate a favore dei propri legali per l'assistenza nelle mediazioni obbligatorie/demandate;

Per questi due crediti di imposta è previsto un utilizzo complessivo fino a:

- a) max € 600,00 per procedura e max € 2.400,00 annui per le persone fisiche;
- b) max € 600,00 per procedura e max € 24.000,00 annui per le persone giuridiche.

- 3) Credito di imposta (spettante a ciascuna parte) commisurato al contributo unificato versato per il giudizio estinto, fino ad un max di € 518,00;
- 4) Credito di imposta (spettante all'Organismo di Mediazione) commisurato alle indennità non esigibili dalle parti ammesse al gratuito patrocinio.

Quello che intendiamo proporre è un meccanismo semplice e certo di fruizione del credito per il contribuente, eliminando aggravii e adempimenti per gli Organismi di mediazione e gli operatori di mediazione e l'allungamento dei tempi di fruizione da parte del contribuente, e che agevoli le comunicazioni tra il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando flussi dei dati certi ed attendibili, residenti nel database del Gestore del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (in breve denominato anche SDI).

## **2. Proposta in ordine alla procedura di attribuzione e modalità di fruizione del credito d'imposta a valere sulle indennità di mediazione**

Il credito d'imposta - riconosciuto dal Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito della presentazione dell'istanza/richiesta di attribuzione del credito di imposta, presentata dal contribuente (si veda ad esempio il modello dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile, oppure quello relativo alla negoziazione assistita di cui ai seguenti link [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_8\\_1.page?contentId=SDC1205666&previousPage=mg\\_1\\_30](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1205666&previousPage=mg_1_30) [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_8\\_1.page?contentId=SDC1322004&previousPage=mg\\_1\\_8\\_1](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1322004&previousPage=mg_1_8_1) e al FORM ivi previsto <https://concorsi.giustizia.it/incentivi-fiscali/>) - deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante, in relazione a ciascuno dei procedimenti di mediazione, di cui al D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, concluso entro il 31 dicembre dell'anno precedente, inviata dal predetto Ministero - sulla base dei dati resi disponibili da parte del Gestore del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SDI) - entro il 30 aprile di ciascun anno.

Riguardo le modalità operative, per il riconoscimento e la fruibilità del credito si propone, quindi, una procedura in cui il contribuente interessato, che riceve la fattura (sul proprio cassetto fiscale), dovrà caricare on-line, su un apposito sito dedicato (così come già succede per altre tipologie di credito di imposta), l'istanza contenente gli estremi e i dati rilevanti del documento fiscale, riferiti

alla singola procedura di mediazione (es. dati anagrafici, numero di protocollo della procedura, Organismo di Mediazione, codici di spesa).

L'istanza/richiesta di attribuzione del credito, dovrà essere presentata dal contribuente nel periodo compreso tra il 11 gennaio e il 10 febbraio, successivi all'anno di imposta di riferimento, cui dovranno essere allegati le copie delle fatture ricevute, le copie delle quietanze e/o dei bonifici/assegni o altre modalità di pagamento tracciabile e la copia del documento di identità del richiedente.

Per consentire le verifiche da parte del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di produrre la comunicazione al contribuente del credito effettivamente spettante, è necessario che l'ufficio competente della Pubblica Amministrazione, istituisca specifici codici, da inserire nella fattura elettronica emessa dagli Organismi di mediazione, che permettano di individuare separatamente:

- ✓ spese di avvio + Spese di mediazione;
- ✓ spese di maggiorazione in caso di accordo.

A questo punto, alla ricezione della fattura elettronica emessa dall'Organismo di Mediazione, Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il flusso di dati resi disponibili dal Gestore del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SDI), hanno a disposizione tutte le seguenti informazioni, automaticamente e senza ulteriori adempimenti:

- ✓ dati anagrafici e fiscali del Contribuente (Nome, cognome, c.f. etc.);
- ✓ dati identificativi e fiscali dell'Organismo di Mediazione;
- ✓ dati dei singoli procedimenti di mediazione (protocolli assegnati);
- ✓ esito della mediazione (si rileva dal codice delle righe della fattura elettronica).

Il credito d'imposta in esame, dopo le verifiche effettuate, può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi o in compensazione dei tributi, tramite modello F24.

Nel caso in cui la quota del credito spettante per l'anno d'imposta di riferimento, risulti superiore all'imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi e così di seguito.

In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi, nell'apposito rigo già previsto dalla Agenzia delle Entrate, si decade dal beneficio.

### **3. Proposta modalità di fruizione degli altri crediti e relativa procedura di attribuzione**

Allo stesso modo di quanto previsto per le indennità di mediazione, dovrebbe prevedersi, per quanto riguarda il credito di imposta relativo alle spese legali, cioè una istanza/richiesta di attribuzione del credito di imposta, da parte del contribuente volta caricare le informazioni sul sito dedicato, in modo che possano essere poi riscontrate con le fatture dei legali, nella cui descrizione oltre all'onorario per l'assistenza dell'avvocato, deve esserci il riferimento al protocollo della procedura di mediazione, l'Organismo di Mediazione che l'ha gestita e l'esito.

L'istanza/richiesta presentata dal contribuente per il credito di imposta relativo alle spese legali, riporterà i dati già previsti per la medesima istanza relativa al credito di imposta per le indennità di mediazione (es. dati anagrafici, numero di protocollo della procedura, Organismo di Mediazione, etc.) con allegati le copie delle fatture ricevute, copie delle quietanze e/o dei bonifici/assegni e copia del documento di identità del richiedente.

Per il credito corrispondente al contributo unificato per le spese del Giudizio estinto, prevedere apposito rigo nella dichiarazione dei redditi.

Per il gratuito patrocinio, il credito d'imposta spettante in favore degli organismi sarà fruibile sulla base di un meccanismo analogo a quanto previsto relativamente al riconoscimento delle spese legali nel gratuito patrocinio, e cioè con istanza diretta al Ministero della Giustizia per la sua quantificazione e successiva indicazione in apposito rigo nella dichiarazione dei redditi dell'Organismo di Mediazione dopo aver ricevuto apposita comunicazione di attribuzione del credito.

#### **4. Utilizzo e monitoraggio del fondo stanziato e verifica della modalità di erogazione**

Tutto ciò premesso, in considerazione della complessità tecnica e della difficoltà nella individuazione e gestione delle risorse, che per il 2023 sono pari ad € 51.821.400 (Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile, come previsto dal comma 6 dell'art. 20 del D.Lgs 28/2010, riformato dal D.Lgs. 149/2022), si propone l'istituzione di un tavolo di monitoraggio permanente, nella cui formazione sia nominata una rappresentanza stabile della categoria dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con comprovata esperienza in tema di mediazione civile e commerciale che proceda annualmente al monitoraggio della capienza del fondo e del funzionamento delle modalità di erogazione, al fine di permettere l'effettiva realizzazione del sistema dei crediti di imposta ideato e cogliere in pieno gli obiettivi prefissati.

Qualora il fondo stanziato per l'anno 2023 dovesse risultare non capiente, l'utilizzo del fondo medesimo potrebbe avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- ✓ a percentuale: ogni anno, il Ministero della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, verifica le richieste pervenute nel periodo dal 11 gennaio al 10 febbraio, attraverso i caricamenti sul sito delle istanze di attribuzione del credito d'imposta e attraverso l'analisi dei flussi di fatturazione elettronica, (SDI) confrontandole con le disponibilità del fondo e poi procede al riconoscimento del credito ai beneficiari in misura integrale (in caso di capienza) o parziale (in caso di incapienza);
- ✓ a esaurimento: ogni anno, il Ministero della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, verifica le richieste pervenute nel periodo dal 11 gennaio al 10 febbraio, attraverso i caricamenti sul sito delle istanze di attribuzione del credito d'imposta e attraverso l'analisi dei flussi di fatturazione elettronica, (SDI) confrontandole con le disponibilità del fondo e poi riconosce integralmente il credito spettante, attribuendolo in ordine cronologico a ciascun beneficiario, fino al totale esaurimento del fondo stanziato.

Il documento recante la "Proposta fruizione nuovi crediti d'imposta e relativi iter procedurali" è stato predisposto da un gruppo di lavoro appositamente istituito presso la Commissione Conciliazione e Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma.